

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1362

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VOZZI, SELLITTI, PELELLA, BALDELLI,
BARRA, FARDIN, GUBBINI, MANIERI e MARINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 1995

Istituzione della professione di ufficiale giudiziario. Delega
al Governo per l'emanazione del relativo ordinamento

ONOREVOLI SENATORI. - L'esigenza di ridurre la presenza pubblica e di riespandere conseguentemente gli spazi dell'attività privata costituisce un elemento ampiamente presente e condiviso nel dibattito politico.

In tale ottica va inquadrata anche la problematica relativa all'assetto e alle funzioni di una figura complessa qual è quella dell'ufficiale giudiziario, chiamato a svolgere un ruolo di grande rilievo al fine di rendere i servizi della giustizia più celeri, più efficienti e più trasparenti.

Il disegno di legge che si propone intende operare una profonda trasformazione dell'ufficiale giudiziario: questi dovrebbe uscire dal pubblico impiego per diventare un libero professionista.

L'ufficiale giudiziario, pur in questa nuova veste privatistica, dovrebbe conser-

vare lo *status* di pubblico ufficiale necessario per lo svolgimento delle sue funzioni; appositi organismi dovrebbero vigilare sull'esercizio professionale provvedendo inoltre a regolare il regime delle retribuzioni e delle prestazioni.

La trasformazione della figura dell'ufficiale giudiziario nei termini su accennati risponde ad una viva aspettativa dei diretti interessati, ampiamente condivisa anche nell'ambito forense. Non va poi trascurato che lo sganciamento dal pubblico impiego corrisponde per un verso alla espansione della quantità e della natura delle prestazioni richieste agli ufficiali giudiziari, per l'altro alla necessità di adeguare il nostro ordinamento agli indirizzi ampiamente sperimentati con successo in altri Paesi europei.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. È istituita la professione di ufficiale giudiziario.

Art. 2.

1. Fanno parte della categoria di cui all'articolo 1 tutti gli ufficiali giudiziari in servizio che ne fanno domanda entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. Gli ufficiali giudiziari sono pubblici ufficiali e procedono all'espletamento degli atti di esecuzione e notificazione loro mandati dall'autorità giudiziaria, dai cancellieri e dai privati.

2. Solo gli ufficiali giudiziari procedono alle esecuzioni immobiliari ed a quelle mobiliari civili in materia penale, civili a pagamento ed a debito, nonché amministrative.

3. Gli ufficiali giudiziari provvedono altresì alla levata dei protesti di cambiali ed assegni bancari secondo le disposizioni del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e della legge 12 giugno 1973, n. 349.

Art. 4.

1. Gli ufficiali giudiziari hanno inoltre facoltà di:

- a) notificare atti civili a pagamento;
- b) ricevere con giuramento atti di notorietà in materia civile e commerciale;
- c) ricevere le dichiarazioni di accettazione di eredità con il beneficio dell'inven-

tario di cui all'articolo 484 del codice civile, che acquistano efficacia dal giorno della loro trascrizione negli appositi registri all'uopo tenuti nelle cancellerie giudiziarie:

d) procedere, a seguito di delegazioni dell'autorità giudiziaria:

1) all'apposizione e rimozione dei sigilli nei casi previsti dalle leggi civili e commerciali;

2) agli inventari in materia civile e commerciale, ai termini dell'articolo 769 del codice di procedura civile;

3) agli incanti e alle divisioni giudiziarie ed a tutte le operazioni all'uopo necessarie;

4) al rilascio di certificati di esistenza in vita ai pensionati ed agli altri assegnatari;

e) procedere ad atto di interpellanza di constatazione di cui all'articolo 2674, secondo comma, del codice civile;

f) procedere ad atti di offerta reale e per intimazione ai sensi degli articoli 1209 e seguenti del codice civile;

g) autenticare atti privati e legalizzare firme, ai fini degli articoli 2657 e 2837 del codice civile;

h) firmare e vidimare libri commerciali, ai sensi degli articoli 2215, 2216 e 2217 del codice civile;

i) ricevere atti di asseverazione con giuramento di perizie stragiudiziali e di traduzioni di atti o di scritti, ai sensi degli articoli da 2736 a 2738 del codice civile;

l) rilasciare copie ed estratti di documenti e registri ad essi esibiti;

m) ricevere le dichiarazioni di rinuncia all'eredità di cui all'articolo 519 del codice civile;

n) ricevere dichiarazioni (atti di notorietà) ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

o) procedere alle vendite dei mobili pignorati e dei corpi di reato;

p) procedere alle vendite degli immobili pignorati nei modi stabiliti dall'articolo 581 del codice di procedura civile.

Art. 5.

1. Per l'esercizio della professione di ufficiale giudiziario sono richiesti il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza e l'iscrizione al Consiglio distrettuale degli ufficiali giudiziari.

2. L'iscrizione al Consiglio distrettuale, di cui al comma 1, avviene previo superamento di prove scritte e orali secondo modalità da definirsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale degli ufficiali giudiziari.

3. Alle prove di cui al comma 2 sono ammessi coloro che abbiano svolto una pratica almeno biennale presso un ufficiale giudiziario del distretto, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale degli ufficiali giudiziari.

Art. 6.

1. L'esercizio della professione di ufficiale giudiziario è incompatibile con qualsiasi rapporto di impiego pubblico e privato, con la professione di avvocato, di mediatore, agente di cambio o sensale, e con la qualità di ministro del culto.

Art. 7.

1. L'amministrazione autonoma degli archivi notarili estende le proprie funzioni e competenze alle attività dell'ufficiale giudiziario, secondo la disciplina vigente, in quanto compatibile.

2. Gli archivi notarili assumono la denominazione di «Archivi notarili e degli ufficiali giudiziari».

Art. 8.

1. L'ufficiale giudiziario ha diritto per ogni atto, estratto o certificato, e per ogni altra operazione eseguita nell'esercizio della sua professione, ad essere retribuito dalle

parti mediante onorari, oltre al rimborso delle spese ed ai diritti accessori.

2. Gli onorari, i diritti accessori e le spese dovute quale rimborso all'ufficiale giudiziario sono stabiliti da un tariffario approvato dal Consiglio nazionale degli ufficiali giudiziari.

3. Per gli atti di esecuzione civile in materia penale, civile a debito ed amministrativi, le cancellerie degli uffici giudiziari dei tribunali del distretto, ove operano gli ufficiali giudiziari richiesti, devono anticipare le spese ed i diritti accessori di ciascun atto.

4. Per gli atti di cui al comma 3, gli ufficiali giudiziari non hanno diritto ad alcun onorario. Agli stessi è liquidata una percentuale sui crediti recuperati dall'erario, sui campioni civili, penali ed amministrativi e sulle somme introitate dall'erario per effetto della vendita dei corpi di reato e delle somme confiscate, in ragione del 20 per cento.

Art. 9.

1. Gli ufficiali giudiziari che non si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 2 sono inquadrati secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, fatta salva l'anzianità di servizio, nei ruoli dell'Amministrazione civile dello Stato.

Art. 10.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti con valore di legge che provvedono a:

a) individuare le circoscrizioni distrettuali degli ufficiali giudiziari, di norma nell'ambito della circoscrizione di ciascun tribunale;

b) istituire e ordinare il Consiglio nazionale dei consigli distrettuali degli ufficiali giudiziari;

c) istituire e ordinare l'albo unico nazionale degli ufficiali giudiziari;

d) istituire una cassa nazionale di previdenza e assistenza degli ufficiali giudiziari;

e) organizzare le attività di formazione e aggiornamento periodiche ed obbligatorie per gli appartenenti alla categoria;

f) fissare le modalità di determinazione di tariffe e onorari;

g) disciplinare le modalità della vigilanza sull'esercizio della professione e determinare il regime delle sanzioni disciplinari.

